

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITA'
FORMATIVE

L'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R.S. n.25 del 1951 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 36 del 21 settembre 1990, con la quale è stata istituita, alle dipendenze dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, l'Agenzia regionale per l'Impiego e la formazione professionale;

Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali dell'Amministrazione regionale siciliana;

Vista la legge 12 marzo 1999, n°68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge regionale 26 novembre 2000, n°24, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che demanda, agli Uffici Provinciali del Lavoro l'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili;

Vista la circolare assessoriale 30 marzo 2001, n°4 recante le "Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili";

Visto il D.A. 69/DL, del 30 marzo 2001, con il quale vengono individuati, sulla scorta della prefata L.R. 24/00, le tipologie degli atti rientranti nella sfera di competenza dei vari uffici dell'amministrazione regionale del lavoro nelle materie di collocamento e dell'inserimento lavorativo dei disabili e delle restanti categorie protette e di dettare nel contempo alcune modalità di carattere procedurale;

Visto, il D.A. 59, del 27 luglio 2002, concernente i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie;

Considerato che in sede di accertamento dell'invalidità le commissioni mediche previste dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, non sempre attribuiscono, rispettivamente, ai non vedenti e ai sordomuti, la relativa percentuale di invalidità, stabilita dal precitato D.M. 2 febbraio 1992;

Visto il D.P.R. 246, del 18 giugno 1997, concernente il regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 487, del 9 maggio 1994, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici;

Vista il D. M. 5 febbraio 1992, concernente l'approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;

Considerato, altresì, che con il D.P.R. 246/97 soprarichiamato vengono individuati gli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per gli avviamenti presso gli enti pubblici, tra cui il possesso della percentuale di invalidità, e vengono riportati i relativi punteggi spettanti;

Visto il parere n. 1585, del 17 dicembre 2003, dell'Avvocatura distrettuale di Palermo concernente "attribuzione percentuale d'invalidità alle categorie dei ciechi e dei sordomuti", con il quale detto organo ha concordato sull'esigenza che anche ai non vedenti e ai sordomuti venga attribuito il proprio grado di invalidità, ai fini del conseguimento del correlato punteggio, utile alla formazione delle graduatorie;

Considerato, infine, che il D. M. 5 febbraio 1992 soprarichiamato, attribuisce ai ciechi e ai sordomuti le seguenti percentuali:

-cecità binoculare: 100%; codice 5004;

-cecità monoculare/visus dell'occhio controlaterale inferiore ad 1/20: compreso tra il 91% e il 100%; codice 5008;

-sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene: 80%; codice 4008;

Viste le proprie determinazioni in calce al promemoria, trasmesso con foglio vettore n. 19/SERV III Agenzia, del 29 marzo 2011, con le quali, su conforme avviso del D.G. Agenzia, si è concordato con la proposta dell'ufficio, circa l'attribuzione del grado di invalidità in argomento;

Ritenuto, pertanto, necessario, assegnare d'ufficio la percentuale d'invalidità, ai soli fini del collocamento lavorativo e nei casi in cui la stessa non sia indicata nei verbali di visita, riguardanti l'accertamento delle tre tipologie di invalidità;

Ritenuto, di conseguenza, altresì, necessario attribuire il relativo punteggio nella misura prevista dal D.P.R. 246/97 citato, per le tre fattispecie in argomento.

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate che qui s'intendono ripetute e trascritte, ai fini della formazione delle graduatorie, ex art. 8 della legge 12 marzo 1999, i servizi UU.PP.L. assegneranno d'ufficio la percentuale d'invalidità ai soggetti dianzi citati, nei casi in cui la stessa non sia indicata nei verbali di visita medica di cui alle norme richiamate, riguardanti le tre patologie appresso specificate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

-cecità binoculare: 100%;
-cecità monoculare/visus dell'occhio controlaterale inferiore ad 1/20: compreso tra il 91% e il 100%;
-sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene: 80%;

Art. 2

I Servizi UU.PP.L. attribuiranno, nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, il relativo punteggio nella misura prevista dalla tabella allegata al D.P.R. 246/07, lettera B) punto V).

Art. 3

E' disposta la pubblicazione del presente decreto sul sito della Regione Siciliana:
www.regione.sicilia.it

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

L'Assessore
(Andrea Piraino)